

+390412791374

Ministero della Salute
DGISAN

0033528-P-04/10/2012

I.S.I.R. 7/2012/1



111677331

*Ministero della Salute*DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

Ufficio III

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 5 OTT. 2012
Prot. N.	449168
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo

E 800 02-16

AZIENDE ULSS DEL VENETO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO

LORO SEDIPER CONCORRENZA E PER QUANTO DI COMPETENZAAssessorati Sanità delle Regioni e Provincia
autonoma di Trento
Assessorato all'Agricoltura della Provincia
autonoma di Bolzano

e, p.c

MIPAAF
Fax 06-46656143UNA
Fax: 06-33252427AVITALIA
Fax 085-8943046ASSOUOVA
Fax 02-8243358

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asi4 vi"	
- 8 OTT. 2012	
N.....	36325
Tt.....	4 Cl.5

OGGETTO: chiarimenti della Commissione europea in merito alle procedure di riconoscimento per l'attività di riconfezionamento nel settore delle uova - allegato III documento SANCO/2179/2005.

Si fa riferimento ad alcune richieste di chiarimento avanzate da parte del territorio nazionale in merito all'inquadramento di attività correlate al semplice trasferimento fisico di uova già **classificate, marchiate, ed imballate** provenienti da centri di imballaggi autorizzati come tali, in nuovi imballaggi su cui riporre le informazioni pertinenti delle medesime uova.

Nel settore specifico delle uova destinate al consumo umano diretto si applicano norme che stabiliscono requisiti di igiene per la produzione, manipolazione e immissione sul mercato (regg. (CE) 852- 853/2004) e norme che stabiliscono requisiti strutturali ed attrezzature specifiche (reg CE 1234/2007 e suo regolamento di attuazione reg CE n 589/2008) per la commercializzazione delle stesse.

Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del reg. CE 853/2004 la Commissione europea (CE) ha emanato un documento di orientamento SANCO/2179/2005 Revision 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of eu approved food establishments" per definire le attività oggetto di riconoscimento e la loro classificazione in codici.

Nella suddetta master list la Commissione europea, ha assegnato per gli stabilimenti che svolgono attività di riconfezionamento di alimenti di origine animale un'apposita sezione (sezione 0) nonché un specifico codice **RW** = re-wrapping.

In particolare nell'allegato III "ACTIVITIES IN THE MAIN FOOD SECTORS" la DG SANCO della Commissione europea ha previsto nel settore delle uova, sia il codice specifico dei centri di

+390412791374

imballaggio uova (EPC) che il codice con il quale viene identificata l'attività di riconfezionamento (RW) come di seguito illustrato:

MAIN SECTORS	ACTIVITY CODES
EGGS	CC, CS, EPC, LEP, FP, RW

Poiché ai sensi dell'art. 10 del regolamento 589/2008, l'attività di "reimballaggio" ovvero il *trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura* può essere effettuata esclusivamente da centri di imballaggio autorizzati, anche i centri di reimballaggio devono disporre delle attrezzature tecniche necessarie, come definite dal già citato articolo 5 del medesimo regolamento.

La DG SANCO della Commissione europea ha chiarito, con nota che si allega in copia, che le attività identificate con il codice RW e con il codice EPC, di fatto nella norma DG AGRI possono essere svolte solo nei centri di imballaggio, ed in particolare "Come stabilito dal reg. (CE) 589/2008 la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio".

Sono autorizzati come centri di imballaggio uova solo le imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art 5 del reg. (CE) 589/2008.

Pertanto, qualora venga verificato nel corso dei controlli ufficiali l'assenza delle attrezzature previste ai sensi dell'art 5 del reg (CE) 589/2008 presso i centri di imballaggio uova è opportuno informarne l'Assessorato all'Agricoltura per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Silvio Donello

Referente del procedimento:
M. Felicita Marcone - 06.5994 6887
email: m.marcone@sanita.it

+390412791374



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E CONSUMATORI

Ministero della Salute - Direzione Generale - Questioni veterinarie e relazioni internazionali
DG SAN - Direzione

0030089-A-03/09/2012

20.07.2012

SANCO/G4/KK/tz (2012)

AMS(2012) 889309

Gentile Dottor Borrello,

Oggetto: Richiesta di parere sulle procedure di riconoscimento per gli stabilimenti di riconfezionamento nel settore delle uova - Allegato III al documento SANCO/2179/2005

Facciamo riferimento alla Sua lettera recante il riferimento 0015611-P-07/05/2012 e datata 7 maggio 2012.

Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento per gli stabilimenti, il documento SANCO/2179/2005, Revisione 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of EU approved food establishments", disponibile sulla nostra homepage, sottolinea le categorie e le attività oggetto di riconoscimento e i codici di classificazione da utilizzare.

Queste categorie, pertinenti per il riconoscimento degli stabilimenti che rientrano nella sezione X dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 relativa alle uova e ai prodotti a base di uova, sono "packing centre (EPC) [centro di imballaggio]", "liquid egg plant (LEP) [impianto per uova liquide]" e "processing plant (PP) [impianto di trasformazione]"; mentre tali stabilimenti possono inoltre essere elencati in rapporto alle attività specifiche "cold store (CS) [deposito frigorifero]", "collection centre (CC) [centro di raccolta]" e "re-wrapping establishment (RW) [stabilimento di riconfezionamento]".

L'elenco redatto dall'autorità competente dovrebbe in primo luogo specificare la categoria e dare indicazioni sulle attività aggiuntive per le quali lo stabilimento è riconosciuto. La configurazione degli elenchi individuali è fornita nell'allegato IV del documento SANCO sopra menzionato.

Dott. Silvio Borrello
Ufficio III.


Direzione Generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti e la Nutrizione,
Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Viale Giorgio Ribotta, 5.
00144 Roma

Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Tel.: (32-2) 299 11 11.
Persona di contatto: Klaus Kostner - Tel.: (32-2) 296 28 65

+390412791374

La classificazione delle uova in base alla categoria di qualità e di peso deve essere consentita solo ad imprese che dispongono di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume dell'attività esercitata e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova. Come stabilito dal regolamento (CE) n. 589/2008, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio. Le eventuali successive attività di reimballaggio delle uova di categoria A sono inoltre limitate a questi centri. A norma del sottocapitolo A III dell'allegato XIV del regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007 la stampigliatura delle uova si effettua nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

Cordiali saluti,



Bernard Van Goethem

+390412791374

c.c.: K. Van Dyck, K. De Smet, S. Hoenig (SANCO);
S. Marrone (AGRI);
Permanent Representation of Italy to the EU